



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.14 DEL 13 DICEMBRE 2023

OGGETTO: ORGANISMO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art. 99 della Costituzione;
- la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, il quale prevede all'art. 42, comma 3, che *"ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento"* e che *"il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico"*.
- il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286"*, il quale prevede all'articolo 56 che *"l'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri"*

organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato".

- il d.P.R. del 21 aprile 2023 con cui è stato nominato il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro, nonché i d.P.R. del 5 e del 25 maggio 2023 e dell'8 settembre 2023 recanti la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

- il Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle procedure del CNEL ed in particolare l'art. 8, rubricato "Commissioni ed altri organismi", approvato nell'Assemblea del 17 luglio 2019 (G.U.R.I. n.188/2019) e da ultimo modificato con delibere dell'11 maggio 2023 e del 22 settembre 2023;

DATO ATTO che:

- il quadro normativo e regolamentare sopra richiamato attribuisce espressamente al CNEL la competenza in ordine alla istituzione nel suo novero del citato "*Organismo Nazionale di Coordinamento*" (ONC), rinviando ad apposita determinazione presidenziale del CNEL, da adottarsi d'intesa con il Ministro della Solidarietà Sociale (rectius Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) la rispettiva composizione nominativa;
- al CNEL è conseguentemente demandata, ai sensi della normativa e del regolamento vigente e attraverso apposita determinazione del Presidente del CNEL la definizione aggiornata e puntuale delle funzioni e dei compiti attribuiti all'ONC, nonché previa intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la relativa composizione puntuale e nominativa dell'ONC stesso;

CONSIDERATO che, attraverso la ricostituzione dell'ONC, il CNEL, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 8 del citato Regolamento, intende così contribuire così in maniera concreta e fattiva agli obiettivi di cui al citato Testo Unico, potenziando opportunamente le occasioni di dialogo e confronto con le amministrazioni locali e il terzo settore e concorrendo a una gestione dei flussi migratori improntata alle specifiche esigenze dei singoli contesti territoriali, delle comunità produttive, delle realtà imprenditoriali locali e degli altri stakeholder di riferimento;

RICHIAMATE le sedute dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza svoltesi in data 3 ottobre u.s. e nel corso delle quali si è proceduto, in adempimento delle norme regolamentari, ad espletare i passaggi propedeutici di cui al citato articolo 8 del Regolamento;

RITENUTO necessario pervenire ad una declinazione dei compiti e delle funzioni attribuite all'ONC, provvedendo nelle more della costituzione dell'organo nella completezza totalità, alla formalizzazione delle designazioni di competenza del CNEL;

DETERMINA

E' ricostituito per l'intera durata della XI Consiliatura del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dell'articolo 56 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", l'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione degli stranieri.

L'Organismo nazionale di coordinamento – in breve denominato ONC - ferme restando le iniziative promosse dalle Regioni e dagli Enti locali, si prefigge, in via principale, lo scopo di individuare, con la partecipazione delle rappresentanze degli stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero ed opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, nonché con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

Nell'ambito dei compiti attribuiti dalla normativa vigente al CNEL, l'ONC è altresì individuato quale sede di consultazione operativa di comune riferimento tra le parti sociali, non solo per le attività di confronto e dialogo sociale in ordine all'integrazione della popolazione immigrata, ma, altresì, per la programmazione e realizzazione degli adempimenti di natura tecnica volti a una definizione condivisa, puntuale e dinamica dei fabbisogni occupazionali e professionali di lavoratori stranieri, così come prefigurata nel parere reso dal CNEL al Governo in data 30 maggio u.s. sul d.P.C.M. da adottarsi in attuazione del decreto-legge n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". In adempimento di tali compiti, l'ONC avrà cura di raccogliere, sintetizzare e comunicare, con cadenza trimestrale, le informazioni emerse dai rapporti e dal confronto con le parti sociali, in merito alle esigenze di manodopera dei diversi settori.

L'ONC, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. E' attribuito infine all'ONC il compito di avviare un confronto costante con le Amministrazioni locali, sia con riferimento alle funzioni in materia di formazione professionale ed impiego attribuite ai diversi attori – Regioni, Città Metropolitane e Province, Comuni - che rispetto alle politiche di integrazione locale di loro competenza previste dall'art. 42 del T.u. sull'immigrazione.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'ONC, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 del dPR n. 394/1999, attuativo del citato d.lgs. 286/1998, è istituita presso l'ONC una unità tecnica di supporto, composta da dipendenti del CNEL nonché da personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini di cui all'articolo 38 del citato regolamento. Presso tale unità tecnica di supporto potranno altresì essere distaccati anche dipendenti delle altre Amministrazioni chiamate a far parte dell'ONC, previa adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite l'ONC si conforma alle previsioni regolamentari già vigenti per il CNEL, con particolare riguardo alle procedure e alle attività istruttorie di cui all'art. 8 (Commissioni ed altri organismi), art. 15 (Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi e indagini), art. 19 (Procedure rafforzate), art. 20 (Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale), art. 21 (Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi).

Fermo restando quanto stabilito dal citato articolo 56, comma 2, del dPR n. 394/1999, attuativo del citato d.lgs. 286/1998 in ordine alla determinazione di composizione e nomina da adottarsi d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'ONC è presieduto dal Presidente del CNEL ovvero, su sua delega, da un consigliere del CNEL e ne fanno parte, oltre a 3 consiglieri del CNEL, componenti di diritto, i seguenti rappresentanti:


- un rappresentante del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- un rappresentante della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
- un rappresentante della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito;
- un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle Regioni;
- un rappresentante dell'ANCI;

- un rappresentante dell'INPS;
- il direttore generale dell'UNAR o suo delegato;
- tre rappresentanti - designati dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore - tra gli ETS che si occupano statutariamente di assistenza, integrazione e/o rappresentanza degli stranieri in Italia.

E' designato quale consigliere del CNEL delegato alla Presidenza dell'ONC, il Consigliere Rosario VALASTRO.

Sono designati quali Consiglieri del CNEL componenti di diritto dell'ONC, i Consiglieri Mario BRAGA, Manola CAVALLINI, Aldo CARERA.

Sono demandati ai competenti Uffici del Segretariato Generale del CNEL gli adempimenti propedeutici ed istruttori concernenti l'acquisizione delle designazioni degli altri componenti dell'ONC, ai fini dell'adozione della successiva determinazione presidenziale di nomina dell'ONC.



Il Presidente
Prof. Renato Brunetta